

MODIFICHE A REGOLAMENTO EDILIZIO

ART. 73 COMMA 17

L'Autorità comunale può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, grondaie e colatoi, pensiline, porte e portoni, finestre e persiane, tapparelle, antenne serrande di garage o altre installazioni visibili pubblicamente ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

DA MODIFICARE CON:

L'Autorità comunale, con congrue motivazioni dovute a carattere di decoro urbano, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti, sempre che non regolarmente autorizzati con specifici titoli abilitativi - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, grondaie e colatoi, pensiline, porte e portoni, finestre e persiane, tapparelle, antenne serrande di garage o altre installazioni visibili pubblicamente ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

ART. 73 COMMA 19

Gli "alpeggi" dovranno prevedere edifici che si avvalgano di tipologie e materiali costruttivi che bene si inseriscano nel contesto ambientale circostante, e che ripropongono le caratteristiche in materiali impiegati e tecniche delle costruzioni d'alpe della località in particolare murature esterne (in sassi locali a vista o intonacati con calce della vecchia tipologia locale e coperture che, nel caso di ristrutturazioni ma anche di nuove costruzioni o ampliamenti deve riproporre la tipica copertura in beole secondo lo stile e la tecnica locale)

DA MODIFICARE CON:

Gli "alpeggi" dovranno prevedere edifici che si avvalgano di tipologie e materiali costruttivi che bene si inseriscano nel contesto ambientale circostante, e che ripropongono le caratteristiche in materiali impiegati e tecniche delle costruzioni d'alpe della località in particolare murature esterne (in sassi locali a vista o intonacati con calce della vecchia tipologia locale e coperture che, nel caso di ristrutturazioni ma anche di nuove costruzioni o ampliamenti deve riproporre la tipica copertura in beole secondo lo stile e la tecnica locale), fermo restando la possibilità di reperire i materiali in loco o di riutilizzare quelli ricavabili dal manufatto oggetto di intervento.

In deroga a quanto sopra e dandone ampia precedenza di applicazione, al fine di consentire il mantenimento e la sistemazione dei manufatti d'alpe, si acconsentirà al ripristino delle parti in muratura con laterizio o altro materiale purché rivestito in pietra locale o in legno (per quanto alle eventuali porzioni di sottotetto), alla sostituzione del manto di copertura in pietra con lamiera di colore scuro ed antiriflesso, preferibilmente con sovrastante posizionamento di beole (anche reperite in loco). Le deroghe di cui sopra saranno valutate ed eventualmente autorizzate dall'Autorità comunale con l'ausilio del responsabile ufficio tecnico.

ART. 103 COMMA 2

“Nel centro storico, come delimitato dal P.R.G non è consentito installare detti impianti sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. E' fatto divieto di inserimento dei pannelli, sia in facciata che sulla copertura in particolare, sui fabbricati individuati dal vigente Piano Regolatore Generale come “edifici o manufatti di specifico interesse storico-artistico”.

Non è consentito altresì posizionare i pannelli in facciata.

Nel centro storico e per insediamenti storici di origine rurale è ammessa esclusivamente la posa dei pannelli a terra con occultamento alla visibilità dall'esterno del lotto.

DA MODIFICARE CON:

“Nel centro storico, come delimitato dal P.R.G e nei fabbricati aventi valenza storica non è consentito installare detti impianti sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. E' fatto divieto di inserimento dei pannelli, sia in facciata che sulla copertura in particolare, sui fabbricati individuati dal vigente Piano Regolatore Generale come “edifici o manufatti di specifico interesse storico-artistico”.

Non è consentito altresì posizionare i pannelli in facciata.

Nel centro storico e per insediamenti storici di origine rurale è ammessa esclusivamente la posa dei pannelli a terra con occultamento alla visibilità dall'esterno del lotto.

Nelle baite d'alpeggio o nei fabbricati al di fuori del centro abitato sarà consentita la posa di pannelli purché ben mimetizzati sulla falda del tetto, ed inglobati il più possibile nello spessore del manto di copertura, o comunque in aderenza allo stesso. Resta quindi esclusa la posa di pannelli in posizione sopraelevata rispetto al manto stesso.

ART. 110 COMMA 6

I manti di copertura, nel centro storico e annucleamenti rurali, dovranno essere mantenuti esclusivamente con lastre di beola alla “Valsesiana”. Nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo degli edifici con coperture dissimili dalla “beola alla valsesiana” dovranno essere rifatti con copertura in “beola alla valsesiana” salvo i casi di cui al paragrafo successivo. E' ammessa la copertura in legno a scandole o assi disposti in senso longitudinale per particolari situazioni quali superfici estese e criticità delle strutture di sostegno (queste ultime tipologie sono consentite anche per gli edifici accessori: legnaie, depositi, ecc...). Nelle aree rurali sono consentite unicamente le coperture in beole alla “Valsesiana” o in legno di scandole. I fermaneve dovranno essere realizzati con idonea pietra forata o in legno disposti secondo i dettami tradizionali oppure in travi tondi di larice. L'eventuale uso della lamiera di rame potrà essere consentito esclusivamente per casi speciali ad insindacabile giudizio della commissione edilizia per particolari esigenze tecniche.

DA MODIFICARE CON:

I manti di copertura, nel centro storico e nei fabbricati con valenza storica, dovranno essere mantenuti esclusivamente in pietra, preferibilmente con lastre di beola alla “Valsesiana”. Nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo degli edifici con coperture dissimili dalla “beola alla valsesiana” dovranno essere rifatti con copertura in beola alla “Valsesiana” o comunque in pietra

(beole chiodate) salvo i casi di cui al paragrafo successivo. E' ammessa la copertura in legno a scandole o assi disposti in senso longitudinale per particolari situazioni quali superfici estese e criticità delle strutture di sostegno (queste ultime tipologie sono consentite anche per gli edifici accessori: legnaie, depositi, ecc...). Nelle aree rurali sono consentite prevalentemente coperture in beole alla "Valsesiana" o in legno di scandole. In particolari situazioni, opportunamente motivate ed a giudizio della Commissione Edilizia o dell'Autorità Comunale supportata del responsabile ufficio tecnico, saranno consentiti altri tipi di copertura (pietra, cementegole, scandole o lamiera) da valutarsi in base al contesto edilizio circostante e al tipo di manufatto da realizzarsi. I fermaneve dovranno essere realizzati con idonea pietra forata o in legno disposti secondo i dettami tradizionali oppure in travi tondi di larice. L'eventuale uso della lamiera di rame potrà essere consentito esclusivamente per casi speciali ad insindacabile giudizio della commissione edilizia per particolari esigenze tecniche.

ART. 110 COMMA 10

Al fine del raggiungimento dei requisiti igienico sanitari e aeroilluminanti, all'interno di interventi di recupero del sottotetto in base ai disposti della L.R. 21/98, con esclusione delle case in legno di tipologia Walser e delle baite d'alpeggio, e ove non sia possibile alcuna altra soluzione tecnica e progettuale alternativa, è ammessa la realizzazione di abbaini in conformità alle tipologie esistenti e con le seguenti caratteristiche:

- larghezza e altezza massima pari a cm. 60 di vuoto interno;
- pareti e tamponamenti laterali in legno;
- realizzazione mediante incastro diretto dei puntoni, non è ammessa la
- realizzazione di strutture dotate di travi di colmo e laterali;
- è ammessa la realizzazione di un massimo di due abbaini per falda di
- copertura con una distanza minima tra essi pari a cm. 300;
- non sono ammesse finestre a tetto tipo lucernai a falda.

DA MODIFARE CON:

Al fine del raggiungimento dei requisiti igienico sanitari e aeroilluminanti, all'interno di interventi di recupero del sottotetto in base ai disposti della L.R. 21/98, con esclusione delle case in legno di tipologia Walser e delle baite d'alpeggio, e ove non sia possibile alcuna altra soluzione tecnica e progettuale alternativa, è ammessa la realizzazione di abbaini in conformità alle tipologie esistenti e con le seguenti caratteristiche:

larghezza e altezza massima pari a cm. 60 di vuoto interno;

- pareti e tamponamenti laterali in legno;
- realizzazione mediante incastro diretto dei puntoni, non è ammessa la
- realizzazione di strutture dotate di travi di colmo e laterali;
- è ammessa la realizzazione di un massimo di due abbaini per falda di
- copertura con una distanza minima tra essi pari a cm. 300;

ART. 110 COMMA 11

Soppresso

ART. 110 COMMA 12

Soppresso

ART. 114 COMMA 5

I serramenti esterni dovranno essere realizzati in legno, rifinito con impregnante in colore naturale, in modo da lasciar trasparire la venatura dell'essenza. Le serrande dei box auto e di qualsiasi altra struttura andranno rivestite in legno, con finitura ad impregnante come sopra.

DA MODIFICARE CON:

I serramenti esterni dovranno essere realizzati in legno o materiale avente caratteristiche estetiche similari al legno, rifinito in colore naturale. Le serrande dei box auto e di qualsiasi altra struttura andranno rivestite in legno o simil legno, con finitura come sopra. Nel centro storico e in tutti i fabbricati aventi rilevanza storica i serramenti dovranno in ogni caso essere realizzati in legno.

ART. 114 COMMA 6

Le vetrate non potranno essere a singolo vetro ma suddivise secondo la tradizione locale come negli esempi sono riportati a due o più vetri per singola anta o con apposizione di suddivisione esterna in listelli di legno.

DA MODIFICARE CON:

Nel centro storico e in tutti i fabbricati aventi rilevanza storica le vetrate non potranno essere a singolo vetro ma suddivise secondo la tradizione locale come negli esempi sono riportati a due o più vetri per singola anta o con apposizione di suddivisione esterna in listelli di legno.

ART. 114 COMMA 7

Le chiusure delle finestre dovranno essere realizzate con ante a persiana o con antoni pieni, in legno, impregnato in colore naturale, in modo da lasciar trasparire la venatura dell'essenza; in accordo a situazioni tradizionali presenti nel contesto edificato, è anche ammessa la verniciatura con smalto: in tal caso saranno consentite anche ante piene. In particolari situazioni a giudizio della Commissione Edilizia saranno consentiti materiali o colorazioni particolari diverse da quanto sopra descritto.

DA MODIFICARE CON:

Le chiusure delle finestre, nel centro storico e in tutti i fabbricati aventi rilevanza storica, dovranno essere realizzate con ante a persiana o con antoni pieni, in legno, impregnato in colore naturale, in modo da lasciar trasparire la venatura dell'essenza. Per gli altri fabbricati saranno consentiti materiali similelegno (P.V.C. o alluminio) fermo restando che abbia caratteristiche estetiche simili al legno. In accordo a situazioni tradizionali presenti nel contesto edificato, è anche ammessa la verniciatura con smalto: in tal caso saranno consentite anche ante piene. In particolari situazioni a giudizio della Commissione Edilizia o dell'Autorità Comunale supportata del responsabile ufficio tecnico, saranno consentiti materiali o colorazioni particolari diverse da quanto sopra descritto.